




**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Cosa viene riportato nel casellario giudiziale?

Autore: Sabrina Mirabelli | 03/08/2021



*È possibile conoscere tutti i provvedimenti giudiziari ed amministrativi relativi a un determinato soggetto tramite un apposito certificato.*

Il tuo nuovo datore di lavoro ti ha chiesto di presentare un certificato del casellario giudiziale prima di formalizzare l'assunzione. La ragione di ciò è presto detta.

Infatti, tramite tale documento, è possibile risalire ai rapporti che hai avuto con la giustizia, in particolare con quella penale. In ogni tribunale del territorio italiano, esiste l'ufficio del casellario giudiziale, che ha il compito di tenere e di aggiornare mensilmente le schede sulle quali vengono riportati i provvedimenti giudiziari e amministrativi riguardanti le persone nate nel Comune sui quali si estende la competenza del tribunale medesimo. Ma, in sostanza, **cosa viene riportato nel casellario giudiziale?**

L'elenco dei provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale è specificatamente stabilito da un decreto del Presidente della Repubblica del 2002 **[1]**, il quale prevede anche le iscrizioni che non vanno annotate nel relativo certificato. Ad esempio, nello stesso, non devono comparire le condanne per le quali è stato ordinato il beneficio della "non menzione", le condanne per le contravvenzioni punibili con la sola ammenda e quelle per i reati estinti, le condanne in relazione alle quali è stata applicata definitivamente l'amnistia e quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, i provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace e quelli relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati **[2]**.

## **Cosa viene riportato nel casellario giudiziale?**

Nel **casellario giudiziale** sono iscrivibili tutti i principali **provvedimenti in materia penale** quali tra l'altro:

- le **sentenze di condanna definitive** e i provvedimenti definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitudine, di professionalità nel **reato**, di tendenza a delinquere;
- i provvedimenti concernenti le pene accessorie, le misure alternative alla detenzione e la liberazione condizionale;
- i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di **imputabilità** oppure che hanno disposto una **misura di sicurezza**;
- i provvedimenti definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione **[3]**;

- i **provvedimenti del pubblico ministero** previsti da specifiche norme del Codice di procedura penale **[4]**;
- i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
- i provvedimenti definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- i provvedimenti giudiziari relativi alla **riabilitazione**.

Inoltre, sono iscrivibili alcuni **provvedimenti civili**; in particolare:

- le **sentenze di interdizione e inabilitazione**, quelle di revoca nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;
- i provvedimenti relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla **detenzione [5]**.

Altresì, nel casellario giudiziale sono iscrivibili:

- i provvedimenti amministrativi di espulsione e quelli che decidono sul ricorso avverso i primi;
- i provvedimenti di correzione dei provvedimenti già iscritti;
- qualsiasi altro provvedimento che concerne i provvedimenti già iscritti **[6]**.

## Chi può richiedere il rilascio del certificato del casellario giudiziale

Il **rilascio del certificato del casellario giudiziale** può essere richiesto presso gli uffici giudiziari di qualsiasi Procura della Repubblica indipendente dal luogo di residenza.

L'istanza può essere presentata:

1. dall'**interessato**, personalmente oppure da una **persona da lui delegata** con un atto di delega, entrambi muniti di un documento di riconoscimento valido ed utilizzando l'apposito modulo.
2. dal **difensore**;
3. dall'**autorità giudiziaria**.

La richiesta può essere inoltrata anche per **posta** - in tal caso, occorre allegare una fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente - oppure **online**,

accedendo al sito del ministero della Giustizia e seguendo la procedura telematica.

Se il richiedente è un cittadino extracomunitario sprovvisto di passaporto, all'istanza va allegata la copia del permesso di soggiorno.

Per i **minorenni** la domanda va presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale se il minore non ha ancora compiuto i 16 anni.

Per gli **interdetti**, la richiesta deve essere presentata dal tutore, previa esibizione del decreto di nomina.

Le persone detenute o inserite in una comunità terapeutica possono presentare la richiesta per posta o tramite un delegato. Se sono sprovviste di documenti, l'istanza va vistata dal direttore ovvero dall'ufficio matricolare del carcere.

## **Rilascio del certificato del casellario giudiziale: quali sono i costi**

Salvo ricorra uno dei casi particolari previsti dalla legge, il **rilascio del certificato del casellario giudiziale** non è gratuito, infatti per ottenerlo bisogna pagare:

- 3,87 euro per i diritti di certificato **[7]**;
- 16,00 per bollo, tenendo presente che occorre una marca da bollo ogni due pagine di certificato **[8]**.

Se il richiedente ha bisogno immediato del certificato, per il suo rilascio deve pagare un'ulteriore marca da 3,87 euro.

Invece, il rilascio del certificato del casellario giudiziale è completamente gratuito quando va esibito:

- nelle procedure di adozione e di affidamento di minori;
- nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie;
- in un procedimento nel quale è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio;
- oppure per unirlo alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario.

In tali casi, al momento della richiesta, bisogna produrre idonea documentazione che provi il diritto all'esenzione dal pagamento del bollo o dei diritti di certificato.

## **Note**

**[1]** D.P.R. n. 313/2002. **[2]** Art. 25 D.P.R. n. 313/2002. **[3]** Art. 66 co. 3 e Art. 108 co. 3 L. n. 689/1981. **[4]** Art 656, co. 5, Art. 657 e Art. 663 c.p.p. **[5]** Art. 16 D.Lgs. n. 286/1998 come sostituito dall'art. 15 della L. n. 189/2002. **[6]** Art. 17 co. 1 L. n. 400/1988. **[7]** D.M. 04.07.2018. **[8]** L. n. 71/2013.